

Sovraindebitamento

13 December 2016

Attraverso l'OC.C. viene nominata una figura professionale (chiamata "gestore" o "compositore") che si occupa di costruire insieme al suo assistito un percorso (guidato) di risoluzione del debito. Questo percorso segue una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori - privati, ma anche Equitalia, banche e Cofidi - per pianificare una via d'uscita e arrivare a ridurre, posticipare, rateizzare o addirittura annullare i debiti.

COME FUNZIONA

Il Debitore, grazie ad un Gestore (un Commercialista o un Avvocato) designato dall'Organismo, può richiedere di beneficiare di una delle 3 procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento:

proposta di accordo del debitore;
piano del consumatore;
liquidazione del patrimonio.

Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale.

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure "esdebitazione" rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore: mettendo a disposizione anche un piccolo patrimonio si può ottenere la liberazione di tutti i debiti pregressi, il c.d. "fresh start", una "ripartenza", una seconda "chance".

CHI PUO' RIVOLGERSI AL SERVIZIO

Possono beneficiare del servizio i Debitori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali - in primis al concordato preventivo - e che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni prese (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. In particolare:

- Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento
- Fondazioni e associazioni
- Lavoratori autonomi
- Professionisti
- Imprenditori agricoli
- Consumatori

Il Debitore non deve aver già fatto ricorso ad uno dei tre procedimenti negli ultimi cinque anni.

COSA FARE

Per intraprendere il percorso, il debitore deve depositare la domanda di ammissione ai servizi di composizione delle crisi da sovraindebitamento presso la Segreteria dell'OC.C., con allegati:

- elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
- attestazione di fattibilità del piano a cura dell'OC.C.;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e il certificato dello stato di famiglia.

Ricevuta la domanda, il Gestore della crisi nominato dall'OC.C. assiste il debitore nell'elaborare il piano di ristrutturazione e nel formulare la proposta ai creditori, verifica la correttezza dei dati contenuti nella proposta di accordo

e nei documenti allegati, si occupa delle comunicazioni con i creditori e delle formalità burocratiche.

Una volta completato, il piano va depositato presso il Tribunale di residenza del debitore per essere sottoposto al giudice competente. Successivamente viene fissata un'udienza in Tribunale, dove i creditori possono fare le loro osservazioni e contestazioni. A quel punto la decisione finale sull'ammissibilità del piano spetta al giudice: se il piano viene ritenuto fattibile e il debitore meritevole, si procede alla sospensione di tutte le procedure esecutive.

QUANDO RIVOLGERSI ALL'O.C.C.

Non appena il Debitore inizia ad accorgersi di non riuscire più a far fronte alle obbligazioni assunte: quando i Creditori iniziano ad aggredire giudizialmente il patrimonio (troppo tardi (il patrimonio verrà comunque perso e non si otterrà la liberazione dai debiti neppure con la perdita del patrimonio stesso)!

QUANTO COSTA

Il Gestore incaricato dall'Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima- approvato dal Responsabile dell'Organismo - del costo del procedimento.

QUANTO DURA

Dalla presentazione della proposta/piano al giudice all'omologazione non possono trascorrere più di sei mesi.

NORMATIVA

Legge n.3 del 27 gennaio 2012